REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Rossella CASSANETI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto con il n° 74790 nel registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE presso questa Sezione in persona del S.P.G. Michele FERRANTE;

CONTRO

DE ROSA Ettore, nato a Napoli il 30 luglio 1961 e residente a Montoro (AV) in via Cupa Cretazza n° 25, codice fiscale DRSTTR61L30F839C, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Volino (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in via Casale n° 5 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 1° agosto 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio De Rosa Ettore, *ex* dipendente del Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno (d'ora in poi: il Consorzio), in relazione al suo negligente operato

in qualità di capo dell'ufficio Affari generali e contenzioso fino al suo licenziamento che era stato disposto dal Consorzio nell'agosto 2011 e, all'esito di due gradi di giudizio, era stato reputato legittimo.

In particolare l'odierna attrice ha contestato al De Rosa di aver proposto, in qualità di avvocato del Consorzio, a tal fine iscritto nell'elenco speciale presso il tribunale di Avellino:

- tra il 2008 e il 2009 trentacinque giudizi di opposizione, avverso altrettanti atti di precetto, dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, specificamente all'allora sezione distaccata di Castellammare di Stabia, anziché dinanzi al locale giudice di pace, visto che nessuno dei crediti recati da quei precetti oltrepassava la soglia di cinquemila euro prevista per ascrivere la competenza al tribunale, con conseguente esborso di complessivi 24.208,10 euro a titolo di spese legali liquidate a carico del Consorzio dal suddetto tribunale;
- tra il 2006 ed il 2008 diciotto giudizi in appello dinanzi al tribunale di Torre Annunziata avverso sentenze del locale giudice di pace che però, siccome pubblicate posteriormente alla data del 1° marzo 2006 a partire dalla quale era entrata in vigore la novella di cui all'art. 14 della legge n° 52/2006, risultavano impugnabili esclusivamente per cassazione, con conseguente esborso di complessivi 18.300,88 euro a titolo di spese legali liquidate a carico del Consorzio da quel medesimo tribunale;
- quattro giudizi di opposizione all'esecuzione, dichiarati inammissibili nel 2010 dal tribunale adìto, che pure in quel caso

era l'allora sezione distaccata di Castellammare di Stabia del tribunale di Torre Annunziata, perché incompetente *ratione valoris*, con conseguente esborso di complessivi 908,54 euro a titolo di spese legali liquidate a carico del Consorzio;

- due giudizi di opposizione a precetto proposti dal Consorzio stesso dinanzi al giudice di pace di Nocera Inferiore, conclusisi però con esito negativo, essendo stato reputato inapplicabile ad un ente pubblico economico, qual era il Consorzio, il termine dilatorio di centoventi giorni sancito dall'art. 14 del D.L. n° 669/1996, con conseguente esborso di complessivi 2.106 euro a titolo di spese legali liquidate a carico del Consorzio da quel medesimo giudice.

Inoltre la Procura regionale ha ricordato che il Consorzio aveva già agito giudizialmente nei confronti dell'odierno convenuto per ottenere la sua condanna a risarcire il danno di complessivi 45.523,52 euro cagionato in virtù di tutti quei contenziosi; e che tuttavia, dopo un'iniziale declinatoria di competenza territoriale da parte del tribunale di Avellino in favore di quello di Nocera Inferiore, con sentenza n° 852/2019 quest'ultimo aveva affermato la giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea. Quindi, nel rilevare come su tale pronuncia si fosse formata la *res iudicata* dopo che il relativo gravame era stato dichiarato inammissibile dalla corte d'appello di Salerno con la sentenza n° 691/2021, l'odierna attrice ha confermato gli addebiti già mossi al De Rosa in quel giudizio civile e la colpa grave su cui essi risultavano fondati, rivedendo però *in melius* per costui l'ammontare del danno che è stato analiticamente rideterminato in 27.938,14 euro.

2. Con comparsa depositata il 23 dicembre 2025 si è costituito il De Rosa, innanzitutto evidenziando il contesto di restrizione operativa creatosi, a detrimento della sua professionalità, negli anni interessati dai filoni di contenzioso richiamati dalla Procura regionale. Inoltre il predetto ha sottolineato che, successivamente alla sentenza n° 852/2019 in virtù della quale il tribunale di Nocera Inferiore aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte, dinanzi a quest'ultima il giudizio non era stato tempestivamente riproposto; e che, addirittura, era stato proposto dinanzi alla corte d'appello di Salerno un gravame ormai inammissibile. Conseguentemente il De Rosa ha eccepito che si era prescritto il diritto al risarcimento del danno erariale originariamente azionato nei propri confronti dal Consorzio: quand'anche fosse stato individuato nella predetta sentenza di prime cure l'ultimo atto interruttivo antecedente all'invito a dedurre, che soltanto nel 2025 gli era stato notificato dalla Procura odierna attrice.

Nel merito egli ha passato in rassegna i quattro filoni di contenzioso posti a base dell'avversa pretesa risarcitoria, negando che fossero a lui ascrivibili errori professionali gravemente colposi; e, invece, ribadendo come il danno cagionato al Consorzio fosse disceso o, a tutto concedere, fosse stato quantitativamente aggravato da condotte, attive od omissive, dei propri superiori aziendali; e dal carico di lavoro, estremamente gravoso, addossatogli tra il 2004 e il 2011.

Infine il De Rosa ha invocato l'ammissione di prova per testi.

3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata discussa

dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che l'inammissibilità dell'appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza n° 852/2019, emessa dal tribunale di Nocera Inferiore, comporta che quest'ultima debba reputarsi passata in giudicato formale il 18 novembre 2019: ossia nella data che, con la sentenza n° 691/2021, la corte d'appello di Salerno ha indicato quale *dies ad quem* entro cui poter impugnare quella pronuncia di prime cure.

È altresì indubbio come l'introduzione dell'odierno giudizio non possa valere quale tempestiva riproposizione di quell'originario giudizio civile: perché, a tal fine, il comma 2 dell'art. 59 della legge n° 69/2009 detta un "… termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 …", cioè quella emessa dal giudice privo di giurisdizione.

5. Quindi, in buona sostanza, l'unico e però concretamente irrilevante dubbio consiste nel carattere permanente o, invece, istantaneo dell'effetto interruttivo insito nell'originario atto di citazione dinanzi al tribunale di Avellino: atto che, secondo quanto desumibile dalla poc'anzi ricordata sentenza d'appello, risulta notificato al De Rosa il 10 giugno 2015 secondo il rito ordinario, successivamente mutato in quello speciale dal tribunale stesso prima dell'ulteriore declinatoria di competenza in favore del tribunale nocerino.

Invero, poiché in sede civile si è comunque formata una *res iudicata* seppur meramente formale, troverebbe applicazione il secondo

comma dell'art. 2945 c.c.: a mente del quale la prescrizione, una volta che sia stata interrotta "… mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943 …", cioè appunto grazie ad una citazione giudiziale, "… non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio". Nondimeno, a partire dalla data del 18 novembre 2019 in cui si è visto essersi formato il giudicato civile, sono trascorsi oltre cinque anni sino a quando, il 26 maggio 2025, la Procura regionale ha emesso e notificato al De Rosa l'invito a dedurre prodromico all'odierno giudizio (all. 15 alla citazione); e ciò anche nel caso in cui si consideri il periodo di sospensione emergenziale.

6. Assai più ampiamente risulta travalicato il termine di prescrizione quinquennale ove si consideri che, dall'inosservanza del termine entro cui riassumere la causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il comma 4 del menzionato art. 59 fa discendere l'estinzione del processo. Infatti, in tale evenienza, risulterebbe applicabile il terzo comma dell'art. 2945: secondo cui "… rimane fermo l'effetto interruttivo …" insito nella citazione originaria; ed altresì "… il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo" stesso, vale a dire dal 10 giugno 2015 nel caso di specie.

7. Né, infine, può giovare alla postulazione attorea la circostanza che, il 21 dicembre 2019, sia stato notificato al De Rosa il ricorso in appello precedentemente depositato dinanzi alla corte d'appello di Salerno: perché a tale gravame, proprio perché tardivo e dunque inammissibile, fatalmente va attribuito effetto interruttivo meramente istantaneo e non già permanente. Mentre la salvezza degli

"… effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio" contemplata dal già ricordato comma 2 dell'art. 59, vi sarebbe stata, appunto, soltanto riproponendo tempestivamente dinanzi a questa Corte l'originario giudizio civile.

8. Nonostante il fin qui evidenziato rigetto della domanda attorea, la circostanza che esso risulti basato esclusivamente sulla prescrizione del diritto azionato, cioè su una questione non di merito, esime dal liquidare in favore del De Rosa le spese di difesa.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74790:

1) rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
2) Non dispone alcune liquidazione di spese di difesa in favore del De Rosa.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

EUGENIO
MUSUMECI
CORTE DEI CONTI
15.09.2026 23:04:10
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)

MICHELE
ORICCHIO
15.09.2026
17:29:10
GMT+02:00

Depositata in Segreteria in data 16/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

MAURIZIO LANZILLI
CORTE DEI CONTI
16.09.2026 10:42:15 GMT+02:00